

TI_GERICHTE 34.2015.22 vom 25. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2015.22

FR: TI_GERICHTE 34.2015.22 du 25 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 34.2015.22 del 25 maggio 2016

Regeste

Diritto al capitale di decesso. In casu, non avendo dimostrato di aver convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia nei cinque anni precedenti il decesso, l'attrice non ha diritto al capitale di decesso ai sensi dell'art. 27 del Regolamento

Erwägungen

E. 13

febbraio 2015 della RA 2 indirizzata all'avv. _____ sub doc. 12 e la petizione del 25 giugno 2015 sub I). 2.3. Secondo l'art. 20a cpv. 1 LPP, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza. Nel far uso di tale facoltà l'istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari né modificare l'ordine a cascata stabilito dall'art. 20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all'interno di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria. L'Alta Corte – circa la possibilità per gli istituti di previdenza, che fanno uso dell'art. 20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrette rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione – , nella STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, ha evidenziato che “(...) Selon une jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. (...)” (STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4). Al riguardo il TF, nella STF 9C_284/2015 del 22 aprile 2016 destinata alla pubblicazione, ha sviluppato la seguente considerazione: “(...) Nach Art. 20a Abs. 1 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a (eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine

Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG aufgezählten Personen begünstigen und kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 1 BVG genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3 ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1 BVG aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E. 3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf die Lehre). (...)” (STF 9C_284/2015 del 22 aprile 2016 consid. 1.1). 2.4. Il Regolamento della CV 1 di _____ (doc. 6; di seguito Regolamento; valevole dal 1. gennaio 2013 e applicabile in concreto), agli articoli 24a (che regola la “Rendita per conviventi”) e 27 (che regola il “Capitale di decesso”), stabilisce che: “ (...) 1 Se l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, il suo convivente è trattato alla stregua di coniuge e beneficia delle stesse prestazioni di rendita come il coniuge ai sensi dell'art. 24, a condizione che, al momento del decesso della persona assicurata risp. del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: a. il convivente superstite non beneficia di una rendita per coniugi o per conviventi da un precedente [ndr. recte: precedente] matrimonio, da una precedente unione domestica registrata o convivenza, e b. ambedue i conviventi erano celibi, risp. non vivevano in regime di unione domestica registrata, e c. i due conviventi non erano parenti ai sensi dell'art. 95 CCS, e d. dalla convivenza risultano figli dell'assicurato, risp. del convivente, che da parte della Cassa pensione avrebbero diritto ad una rendita per orfani; oppure il convivente ha più di 45 anni d'età e, al momento della morte dell'assicurato risp. del pensionato, ha convissuto in modo documentato e ininterrottamente in una comunione abitativa comune presso un comune domicilio fisso per almeno 5 anni, senza contrarre matrimonio, e e. l'assicurato ha trasmesso in vita alla Cassa pensione una richiesta firmata. 2 Il convivente deve poter provare che le premesse per esercitare il diritto sono soddisfatte. 3 Per conviventi di beneficiari di una rendita di vecchiaia non sussistono diritti a prestazioni se prima dell'effettivo pensionamento dell'assicurato non erano soddisfatte le premesse previste al cpv. 1. 4 Per conviventi superstiti non sussiste alcun diritto alle prestazioni minime LPP per coniugi. (...)” (doc. 6, la sottolineatura è del redattore). rispettivamente che: “ (...) 1 Se un assicurato decede prima del suo pensionamento senza che sia nato il diritto ad una rendita di vedovanza ai sensi dell'art. 24, diviene esigibile un capitale di decesso. 2 Independentemente dal diritto ereditario, il capitale di decesso è pagato alle seguenti persone: a. al coniuge superstite, risp. al partner registrato, in sua assenza b. ai figli dell'assicurato deceduto che hanno diritto alla rendita per orfani della Cassa pensione, in loro assenza c. se designata per scritto dall'assicurato prima della propria morte, alla persona che negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia domestica o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli

comuni. d. In assenza di beneficiari ai sensi della lett. c, gli altri figli, i genitori o i fratelli.

3 L'assicurato può indirizzare alla Cassa pensione un documento con il quale designa le persone che, all'interno della cerchia di persone, hanno diritto a quale porzione del capitale di decesso.

4 Se l'assicurato non ha lasciato una dichiarazione scritta sul come procedere alla distribuzione del capitale di decesso, il capitale sarà distribuito ai beneficiari in parti uguali.

5 Le persone ai sensi del cpv. 2, lett. c, devono essere comunicate in vita dalla persona assicurata alla Cassa pensione. In caso contrario decade ogni diritto. Devono inoltre produrre la prova che soddisfano le premesse per l'esercizio del diritto.

6 Beneficiari ai sensi del cpv. 2, lett. d, devono inoltrare, entro tre mesi dalla morte della persona assicurata, una richiesta per il pagamento del capitale di decesso. In caso contrario decade ogni diritto.

7 Il capitale di decesso corrisponde al capitale di vecchiaia accumulato fino al momento della morte, in ogni caso almeno il 25% del salario assicurato. (...)" (doc. 6, la sottolineatura è del redattore).

2.5. Nella presente fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.1), prima del decesso avvenuto il 15 aprile 2014, _____ – dopo aver optato per il ritiro del capitale di vecchiaia al momento del pensionamento (cfr. doc. D e E) – ha (da ultimo) designato quale beneficiaria delle sue prestazioni previdenziali la convivente AT 1, qui attrice (cfr. docc. 9-11 e G). Per stabilire il diritto al capitale di decesso va dunque applicato l'art. 27 del Regolamento secondo il quale l'attrice deve dimostrare che negli ultimi cinque anni di vita ha convissuto ininterrottamente con † _____ nella stessa "economia domestica" (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. c e cpv. 5 del Regolamento). Non può invece essere seguita la convenuta laddove, a diverse riprese (cfr. consid. 1.3 e 1.5; senza tuttavia specificare a quale nozione di domicilio si riferisce il Regolamento: nella risposta sub. V eccipisce il mantenimento di "domicili fiscali e civili diversi" e nelle osservazioni 21 settembre 2015 sub. IX sostiene che "non esisteva un domicilio comune" senza ulteriori precisazioni), sembrerebbe pretendere che per il diritto al capitale di decesso è necessario il "domicilio comune". Va infatti evidenziato che – a differenza dell'art. 24a del Regolamento che menziona quale presupposto necessario al diritto ad una rendita per conviventi la prova che l'attrice "(...) ha convissuto in modo documentato e ininterrottamente in una comunione abitativa comune presso un comune domicilio fisso per almeno 5 anni (...)" (art. 24a cpv. 1 lett. d del Regolamento, la sottolineatura è del redattore) – l'art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento non menziona esplicitamente la necessità di un domicilio comune riconoscendo (lo si ribadisce) il diritto al capitale di decesso alla persona designata "(...) che negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia domestica (...)" (art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento, la sottolineatura è del redattore). Non merita, pertanto, ulteriore approfondimento la disamina circa la nozione di domicilio sviluppata dall'attrice nello scritto del 5 aprile 2016 (cfr. XXIII) e ribadita in quello del 18 aprile 2016 (cfr. consid. 1.7).

2.6. Il TF – chiamato a pronunciarsi sull'interpretazione e l'applicazione della nozione regolamentare di "vita in comunione domestica ininterrotta durante almeno cinque anni" –, nella DTF 137 V 383, ha stabilito che "(...) in caso di comunione di vita è determinante sapere, per quanto concerne l'esigenza supplementare di una convivenza ininterrotta durante almeno i cinque anni immediatamente precedenti il decesso, se i partner avevano la chiara volontà di vivere, circostanze permettendo, in unione domestica indivisa (...)" (cfr. il regesto della DTF 137 V 383). Nel caso concreto ci si potrebbe semmai chiedere se la CV 1 – stabilendo che la persona designata ha diritto al capitale di decesso se "(...) negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia domestica (...)" (art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento, la sottolineatura è del redattore);

nella succitata DTF l'Alta Corte si è infatti espressa invece sulla nozione di “vita in comunione domestica ininterrotta” – abbia ammissibilmente posto delle condizioni più ristrette rispetto a quelle trattate dal TF nella DTF 137 V 383. Questo quesito può restare irrisolto ritenuto che, in ogni caso e per le ragioni che seguono, questo Tribunale ritiene che l'attrice non ha provato né di aver “convissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica”, né l'esistenza di una “vita in comunione domestica ininterrotta”, con il proprio compagno negli ultimi cinque anni prima del decesso di _____ avvenuto il 15 aprile 2014. In effetti, va innanzitutto osservato che lo scritto del 23 aprile 2014 (controfirmato da _____ per l'amministrazione dell'omonima fiduciaria e dal quale l'attrice pretenderebbe provata la comunione abitativa) del seguente tenore: “(...) la signora AT 1 già residente nell'appartamento al 2° piano, appartamento sinistro, intestato al defunto _____ conferma con la presente di riprendere il contratto di locazione [ndr. si tratta del contratto di locazione con inizio dal 15 ottobre 2008 sub doc. K] alle medesime condizioni. Il contratto attuale rimane in vigore alle stesse condizioni e dal 1 maggio 2014 viene intestato a AT 1. (...)” (doc. X) – per il periodo precedente nello scritto del 29 aprile 2014 _____ attesta: “(...) con la presente, quale proprietario locatore, certifico che il sig. _____ assieme alla signora AT 1 hanno abitato quali inquilini a _____ in via _____ nell'appartamento di 3 ½ locali al terzo piano, dal 2004 al 31.10.2008. L'affitto era regolato da contratto di locazione con il sig. _____ quale conduttore. (...)” (doc. Y) – è contraddetto dalle seguenti emergenze. Dall'incarto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (XV) risulta che la funzionaria _____ (nell'ambito della domanda del sussidio integrativo all'indennità disoccupazione inoltrata dall'attrice; cfr. fascicolo azzuro sub XV), in una nota del 18 gennaio 2011 (redatta quindi in un periodo non sospetto e della quale questo Tribunale non ha alcun motivo di dubitare) ha riportato, tra l'altro, che “(...) La signora ha spiegato che il luogo dove vive, un rustico, si trova a ca. 30 minuti a piedi da _____. Il costo della locazione è assai contenuto, fr. 100.-- mensili, perché trattasi di un rustico di proprietà del marito di una sua amica, ma tutte le spese se le deve assumere personalmente (v. contratto di locazione). In merito alla casella postale che spesso appare sull'indirizzo dei documenti ci ha informato che trattasi della casella postale della stessa amica, moglie del proprietario del rustico. Considerato che la signora ha problemi di salute questa amica le ha offerto tale situazione così ad intervalli regolari, quando la salute glielo permette, scende a ritirare la posta oppure l'amica gliela porta. Ha informato inoltre che per la posta che comunque a tratti le arriva comunque a _____ è d'accordo con il postino che è da lasciare ad un certo signor _____ che gentilmente le ha dato questa opportunità non avendo lei una cassetta della posta in Paese. (...)” (nota del 18 gennaio 2011 fascicolo azzuro sub XV). Quanto sopra trova conferma nello scritto del 14 settembre 2013 (indirizzato all'IAS nell'ambito della richiesta di prestazioni complementari) dove la stessa attrice (sempre in un periodo non sospetto e con precisione) ha dichiarato, tra l'altro, che “(...) vivo a _____ con molte difficoltà abitando in un rustico che mi permette di vivere non al massimo, soprattutto in inverno. Una volta arrivata a _____ devo ancora camminare per 35 minuti se non di più, poi mi devo cambiare per strada perché non posso recarmi dai medici con gli scarponi ecc.. [...] Ma qui per fortuna non pago molto di affitto, ma sono sola, e le spese sono molte, soprattutto questo inverno era molto più freddo del solito e ho avuto bisogno di altro gas e legna, e alla fine del mese non mi resta più molto anzi niente. Quando devo scendere per recarmi dai medici, prima a piedi per circa 35 minuti (anche con la neve perché sono circa mille metri di altezza) e se devo scendere giù non è molto divertente, poi in autobus per altri

45 minuti (...)” (cfr. la lettera del 14 settembre 2013 dell’attrice indirizzata all’IAS sub XVII nell’incarto della Cassa _____). Dallo stesso incarto risulta che anche il recapito presso il signor _____ a _____ è confermato nel formulario “Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI” del 24 settembre 2013 (XVII). Ma vi è di più. Nello scritto del 18 aprile 2016 l’avv. _____ ha osservato che “(...) preme rilevare come la signora AT 1 avesse sempre comunicato alle diverse istituzioni che l’indirizzo per la corrispondenza fosse quello di _____ e non quello di _____. (...)” (XXVII). In realtà, se l’indirizzo del compagno risulta effettivamente essere quello presso la _____ a _____ (cfr. l’incarto dell’USSI, in particolare l’attestazione non datata firmata dall’attrice e intestata al compagno con la quale ella si impegna a restituire acconti ricevuti negli anni dal 2009 al 2010 sub. XV; vedi inoltre il doc. M dove, nella lettera del 20 dicembre 2012 all’USSI, l’attrice precisa quale indirizzo per la corrispondenza la _____ a _____), in una lettera del 10 settembre 2010 l’attrice indica quale recapito la _____ a _____ e non _____ (cfr. l’incarto dell’USSI sub. XV). Dallo stesso incarto risulta che anche la Cassa disoccupazione _____ ha indirizzato il conteggio di ottobre 2010 alla _____ a _____ mentre quello del novembre 2010 alla _____ a _____ (cfr. XV il fascicolo verde intitolato “Inserimento”). Lo stesso vale per i conteggi della cassa malati _____ del 7 ottobre 2010 indirizzato alla _____ a _____ e del 16 dicembre 2012 indirizzato invece alla _____ a _____ (XV). Non è dunque provato che a partire dal contratto di locazione con inizio dal 15 ottobre 2008 (cfr. doc. K) l’attrice ha avuto quale recapito la _____ a _____. Viste le succitate dichiarazioni formulate in periodi non sospetti dalla medesima attrice e ritenute le risultanze oggettive circa i recapiti presso diverse caselle postali, questo Tribunale deve concludere che, conformemente al criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l’apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), l’attrice non ha provato né di aver “convissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica” (come richiesto dall’art. 27 cpv. 3 lett. del Regolamento), né l’esistenza di una “vita in comunione domestica ininterrotta” (ai sensi della DTF 137 V 283), nei cinque anni prima della morte del compagno. Nemmeno è possibile concludere diversamente anche avuto riguardo al doc. Z. Si tratta infatti di una serie di formulari prestampati – trasmessi dal precedente legale avv. _____ (cfr. doc. 12) e pervenuti alla CV 1 il 24 settembre e il 17 ottobre 2014 – sui quali figurano (sostanzialmente) nome, cognome e indirizzo di oltre 100 persone che sembrerebbero confermare la generica dicitura posta in testa ad ogni formulario del seguente tenore: “I sottoscritti conoscendo personalmente i signori _____ e AT 1 attestano che essi convivono da più di 10 anni” . Al riguardo – viste le suesposte risultanze – questo Tribunale non ritiene di dover procedere né all’audizione testimoniale di tutti i firmatari di cui al doc. Z né all’interrogatorio formale postulati dall’attrice nello scritto del 9 settembre 2015 (VII). Va qui ricordato che quando l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduce l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Infine, non può essere seguita l'attrice laddove, nello scritto del 25 aprile 2016, sostiene che la prova della convivenza e della comunione domestica sarebbe data anche "(...) dal mantenimento della nostra assistita da parte del signor _____ e dal fatto che lo stesso l'ha designata quale erede universale (scrivendo nel testamento stesso allestito di suo proprio pugno a _____ il fatto che convivessero da oltre 12 anni) e designandola quale unica beneficiaria nella clausola del 21.07.2012 dell'importo previdenziale sino a quel tempo maturato (vedansi incarto parte convenuta). (...)” (XXXI). In effetti – a parte il fatto che viste le suesposte risultanze dette argomentazioni non appaiono concludenti e che l'art. 27 del Regolamento non prevede il mantenimento della persona designata per poter beneficiare del capitale di decesso – in merito all'asserito mantenimento va evidenziato che dagli atti degli incarti richiamati (cfr. XV e XVII) risulta comunque che nella già menzionata attestazione non datata l'attrice si è impegnata a restituire al compagno gli acconti ricevuti negli anni dal 2009 al 2010 (cfr. incarto dell'USSI sub XV). Nello stesso incarto si trovano pure il contratto d'affitto del 1. marzo 2008 e la ricevuta del 31 dicembre 2010 dove _____ dichiara di aver ricevuto la somma di fr. 1'854.-- quale affitto per il periodo dal 1. luglio al 31 dicembre 2010. Inoltre, nell'incarto della Cassa _____ (XVII), vi è anche la dichiarazione dell'8 maggio 2013 con la quale l'attrice si è impegnata a restituire al compagno la somma di fr. 5'000.-- ricevuta per saldare diverse fatture scoperte. Circa la durata della convivenza i dati non sono poi univoci: l'avv. _____, nella lettera del 30 aprile 2014 indirizzata alla RA 2, rileva che "(...) essendo stato incaricato dalla signora AT 1 che conviveva con il signor _____ da 18 anni, di occuparmi delle pratiche successorie, vi sarei grato se mi comunicaste l'avere che potrebbe toccare alla sua convivente nel caso essa risultasse erede. (...)” (doc. 12) mentre che nel testamento olografo del 4 settembre 2012 _____ ha dichiarato di convivere con l'attrice da circa 12 anni (cfr. doc. 16). Quanto alla clausola del 21 luglio 2012 (trattasi del formulario con il quale _____ ha designato quale beneficiaria l'attrice; cfr. doc. G) la stessa è stata redatta dopo che _____ già il 30 ottobre 2009 aveva chiesto alla CV 1 il versamento di un'indennità unica in capitale corrispondente all'avere di vecchiaia esistente ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (cfr. doc. D). 2.7. In simili circostanze, non avendo dimostrato di aver convissuto ininterrottamente con _____ nella stessa economia domestica nei cinque anni precedenti il decesso del 14 aprile 2014, all'attrice non può essere riconosciuto il diritto ad un capitale di decesso ai sensi dell'art. 27 del Regolamento. Di conseguenza la petizione del 25 giugno 2015 va respinta. 2.8. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 20 cpv. 1 LPTCA). Alla CV 1, rappresentata dai legali della RA 2, seppur vincente in causa non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).